

## ALLEGATO 1

### **L.R. 19/2021 – artt. 1 - 12 Modalità organizzative per la tenuta dell'Albo delle Imprese Artigiane**

#### **1. ALBO REGIONALE DELLE IMPRESE ARTIGIANE**

Le imprese artigiane in possesso dei requisiti di cui alla L. 443/85 ed alla L.R. 19/2021 sono tenute ad iscriversi all'Albo Regionale delle Imprese Artigiane (di seguito Albo Imprese Artigiane o Albo o Albo Artigiani).

L'impresa artigiana può esercitare l'attività con le modalità di cui agli art. 2 - 3 della L. 443/85 e agli art. 4 - 5 della L.R. 19/2021. Il comma 6 dell'art. 5 della L.R. 19/2021 prevede che le imprese artigiane possono esercitare l'attività anche nella stessa sede di altre attività artigiane purché mantengano l'autonomia aziendale e gestionale. Il comma 7 dello stesso articolo consente alle imprese artigiane di esercitare l'attività anche in forma di coworking qualora si riscontrino vantaggi nella condivisione di spazi, macchinari e servizi comuni ma anche per sinergie di mercato e per condividere conoscenze e competenze. Le imprese che esercitano l'attività nella modalità di coworking dovranno mantenere l'autonomia aziendale e gestionale.

L'iscrizione all'Albo Regionale delle Imprese Artigiane è condizione necessaria per la concessione delle agevolazioni a favore delle imprese artigiane.

L'iscrizione all'Albo è obbligatoria ed è annotata al Registro delle Imprese della Camera Unica delle Marche sulla base di apposita convenzione stipulata dalla Regione previa intesa con la Camera.

L'iscrizione all'Albo produce effetti ai fini previdenziali e assistenziali per gli imprenditori artigiani.

All'interno dell'Albo sono individuate apposite sezioni separate a cui sono iscritti:

- i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, di cui all'art. 7 co.1 della LR.19/2021;
- le imprese appartenenti al settore dell'artigianato artistico, tipico e tradizionale come individuate dalla Giunta Regionale;
- le imprese che esercitano l'attività dell'artigianato digitale come identificate dalla Giunta Regionale.

## **2. MODALITA' PER LA TENUTA DELL'ALBO IMPRESE ARTIGIANE**

La Struttura regionale Industria Artigianato e Credito, competente in materia di artigianato, svolgerà i seguenti adempimenti per la tenuta dell'Albo Imprese Artigiane ai sensi della L.R. 19/2021, con le modalità definite dalla Giunta Regionale, ed avvalendosi delle sue dislocazioni territoriali per ogni provincia.

## **3. PRESENTAZIONE DELLE COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni di iscrizione/modificazione/cancellazione sono presentate dal legale rappresentante dell'impresa con procedura esclusivamente telematica. Le stesse sono integrate nella comunicazione unica per nascita di impresa, ai sensi dell'art. 9 del decreto legge 31 gennaio 2007, n. 7 convertito con modificazioni dalla legge 2 aprile 2007, n. 40, ed inviata alla Camera Unica delle Marche.

Dopo l'evasione da parte del Registro Imprese la comunicazione perviene all'Albo Imprese Artigiane a mezzo posta elettronica certificata e direttamente sul portale Scriba Infocamere Artigiani.

Le comunicazioni vengono acquisite al protocollo regionale Paleo ed al repertorio Scriba Infocamere necessario per gestire l'istruttoria delle pratiche artigiane.

### **3.1 ISCRIZIONE procedure a richiesta di parte**

Entro 5 (cinque) giorni dal ricevimento della comunicazione viene attribuito il numero Albo delle Imprese Artigiane regionale con effetto dalla data di presentazione della comunicazione che coincide con la data di inizio attività.

Le comunicazioni sono corredate dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di impresa artigiana di cui agli art. 2 – 3 – 4 - 5 della L. 443/85 ed agli art. 3 – 4 – 5 – 6 - 7 della L.R. 19/2021.

Le stesse contengono la richiesta da parte del legale rappresentante di iscrizione negli elenchi previdenziali di cui alla Legge 4/7/1959, n. 463 per i soggetti partecipanti all'attività di impresa artigiana.

Per tutte le comunicazioni pervenute gli uffici territoriali Albo Artigiani verificano:

- la presenza di eventuale altra posizione artigiana attiva facendo una ricerca informatica nazionale su tutte le imprese iscritte;
- che la data di inizio attività dichiarata nella modulistica corrisponda con la data di presentazione della comunicazione unica;
- che contengano la dichiarazione del possesso di eventuali autorizzazioni, iscrizioni ad albi, presentazione Scia presso altre amministrazioni e requisiti professionali specifici per l'esercizio dell'attività dichiarata; delle stesse andranno dichiarati gli estremi completi o in alternativa la relativa documentazione che dovrà essere allegata nei formati consentiti e firmata digitalmente;
- l'avvenuta allegazione delle Scia da indirizzare all'Albo Artigiani quando prevista per intraprendere le attività: Scia Impiantistica ai sensi del D.M. 37/08 e dei relativi allegati firmati digitalmente a comprova dei requisiti professionali posseduti;

- l'avvenuta allegazione delle Scia indirizzate ai Suap relative alle attività di: Meccatronica, Carrozzeria, Gommista, ai sensi della L. 122/92 Autoriparazione, e per le attività di Disinfestazione-Derattizzazione-Sanificazione, ai sensi della L. 82/92, per cui spetta all'Albo Imprese Artigiane la verifica dei requisiti professionali e dei relativi allegati, firmati digitalmente, a comprova dei requisiti professionali posseduti:
- l'allegazione delle dichiarazioni sostitutive di cui al decreto del dirigente del Servizio Attività Produttive, Lavoro e Istruzione n. 486 del 11 novembre 2020 previste per iniziare l'attività di "Manutentore del verde" ai sensi della Legge n. 154/2016 art. 12.

Gli uffici Albo Imprese Artigiane effettuano altresì il controllo:

- del possesso dei requisiti di impresa artigiana ai sensi della L. 443/85 di cui agli art. 2 - 3 - 4 - 5 ed agli art. 3 - 4 - 5 - 6 - 7 della L.R. 19/2021;
- del possesso da parte del titolare o socio lavoratore artigiano dei requisiti professionali necessari per intraprendere l'attività oggetto di Scia indirizzata all'Albo delle Imprese Artigiane (D.M. 37/2008 Impiantistica);
- del possesso da parte del titolare o del socio lavoratore artigiano di requisiti professionali necessari per iniziare l'attività nel caso di Scia indirizzata ad altra amministrazione e la cui verifica dei requisiti professionali sia di competenza dell'Albo Artigiani (L. 122/92 Autoriparazione - L. 82/92 Disinfestazione-Derattizzazione-Sanificazione);
- del possesso da parte del titolare o del socio lavoratore artigiano di requisiti professionali necessari per intraprendere l'attività nel caso di Scia indirizzata ad altra amministrazione e la cui verifica dei requisiti professionali sia di competenza della stessa amministrazione ricevente (Scia Acconciatore L. 174/05 - L.R. 17/2007, Scia Estetista L. 1/1990 - L.R. 17/2007, Scia Tintolavanderia L. 84/2006 - L.R. 25 /2011; Scia Tatuaggio e piercing L.R. 38/2013, Scia Panificazione L.R. 17/2019, Scia Pulizia L. 82/94., Scia Disinfezione L. 82/94, Scia Facchinaggio L. 57/2001).

L'art. 10 della L.R. 19/2021 prevede che, in caso di esito negativo dell'istruttoria, la struttura regionale competente in materia di artigianato provvede ad avviare il procedimento di cancellazione dall'Albo ed effettua la cancellazione entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della comunica di iscrizione, salva l'eventuale sospensione del termine, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni, per motivate esigenze istruttorie.

Il provvedimento di cancellazione dall'Albo, che accerta la mancanza fin dall'origine dei requisiti di iscrizione, produce effetti dalla data di presentazione della comunica di iscrizione ed è notificato all'impresa entro il termine di 30 (trenta) giorni dall'adozione del provvedimento stesso.

La struttura regionale competente in materia di artigianato al termine dell'istruttoria e dell'inserimento dei dati invia conferma di evasione al Registro Imprese e provvede:

ad inviare all'impresa la visura previdenziale aggiornata;

ad inviare il flusso eventi previdenziali all'Inps;

a trasmettere ai Comuni in cui hanno sede le imprese artigiane l'elenco delle iscrizioni.

### **3.2 MODIFICA procedure a richiesta di parte**

Il legale rappresentate dell'impresa presenta le comunica di modificazione entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento.

Le comunicazioni sono corredate dalla dichiarazione sostitutiva di certificazione attestante il possesso dei requisiti di impresa artigiana di cui agli art. 2 – 3 – 4 - 5 della L. 443/85 e degli art. 3 – 4 – 5 - 6 - 7 della L.R. 19/2021.

Inoltre il legale rappresentante richiede, per i soggetti di cui viene comunicata la partecipazione all'attività dell'impresa, l'iscrizione negli elenchi previdenziali di cui alla Legge 4/7/1959, n. 463.

Per tutte le comunicazioni di modificazione pervenute all'Albo Imprese Artigiane gli uffici territoriali competenti verificano:

- nel caso di inclusione di ulteriore socio alla partecipazione all'attività dell'impresa: la presenza di eventuale altra posizione artigiana attiva facendo una ricerca informatica nazionale sul tutte le imprese artigiane iscritte;
- nel caso di inizio di una nuova attività: la dichiarazione del possesso di eventuali autorizzazioni, iscrizioni ad albi, presentazione Scia presso altre amministrazioni e requisiti professionali specifici per l'esercizio dell'attività dichiarata; delle stesse andranno dichiarati gli estremi completi o in alternativa la relativa documentazione che dovrà essere allegata nei formati consentiti e firmata digitalmente;
- l'avvenuta allegazione delle Scia da indirizzare all'Albo Imprese Artigiane per intraprendere l'attività: Scia Impiantistica ai sensi del D.M. 37/08 e dei relativi allegati firmati digitalmente a comprova dei requisiti professionali posseduti;
- l'avvenuta allegazione delle Scia a cui spetta all'Albo Imprese Artigiane la verifica dei requisiti professionali ma da indirizzarsi ai Suap e dei relativi allegati firmati digitalmente a comprova dei requisiti professionali posseduti: Scia Autoriparazione ai sensi della L. 122/92 per inizio attività di Meccatronica, Carrozzeria, Gommista; Scia Imprese di pulizia ai sensi della L. 82/94 per iniziare le attività di Disinfestazione, Derattizzazione, Sanificazione.

Gli uffici territoriali Albo Imprese Artigiane effettuano altresì il controllo:

- sul mantenimento, a seguito della variazione comunicata, del possesso dei requisiti di impresa artigiana ai sensi della L. 443/85 di cui agli art. 2 - 3 – 4 – 5 ed agli art. 3 - 4 – 5 – 6 – 7 della L.R. 19/2021;
- sulla sussistenza, a seguito della modifica presentata, da parte del titolare o socio lavoratore artigiano dei requisiti professionali necessari per intraprendere l'attività oggetto di Scia indirizzate all'Albo delle imprese Artigiane (D.M. 37/2008 Impiantistica);
- sul possesso da parte del titolare o del socio lavoratore artigiano di requisiti professionali necessari per iniziare l'attività nel caso di Scia indirizzata ad altra amministrazione e la cui verifica dei requisiti professionali sia di competenza dell'albo Imprese Artigiane (L. 122/92 Autoriparazione – L. 82/92 Disinfestazione-Derattizzazione-Sanificazione);

- del possesso da parte del titolare o del socio lavoratore artigiano di requisiti professionali necessari per intraprendere l'attività nel caso di Scia indirizzata ad altra amministrazione e la cui verifica dei requisiti professionali sia di competenza della stessa amministrazione (Scia Acconciatore L. 174/05 – L.R. 17/2007, Scia Estetista L. 1/1990 – L.R. 17/2007, Scia Tintolavanderia L. 84/2006 - L.R. 25 /2011; Scia Tatuaggio e piercing L.R. 38/2013, Scia Panificazione L.R. 17/2019, Scia Pulizia L. 82/94, Scia Disinfezione L. 82/94, Scia Facchinaggio L. 57/2001).

L'art. 10 della L.R. 19/2021 prevede che, in caso di esito negativo dell'istruttoria, la struttura regionale competente in materia di artigianato provvede ad avviare il procedimento di cancellazione dall'Albo ed effettua la cancellazione entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della comunica di modificazione, salva l'eventuale sospensione del termine, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni, per motivate esigenze istruttorie.

La struttura regionale competente in materia di artigianato al termine dell'istruttoria e dell'inserimento dei dati invia conferma di evasione al Registro Imprese e provvede:

ad inviare all'impresa la visura previdenziale aggiornata;

ad inviare il flusso eventi previdenziali all'Inps;

a trasmettere ai Comuni in cui hanno sede le imprese artigiane l'elenco delle modificazioni.

### **3.3 MODIFICA procedure a richiesta di parte RETRODATATE**

Per le comunicazioni di modificazione con decorrenza antecedente il termine previsto di 30 (trenta) giorni dall'evento l'Albo Imprese Artigiane competente, oltre alle verifiche previste per le modificazioni pervenute, dovrà provvedere all'accertamento della veridicità della decorrenza dichiarata. Qualora la documentazione probatoria non sia reperibile presso gli archivi informatici camerati, l'impresa dovrà allegare documentazione a comprova di quanto dichiarato; in caso di carenza della stessa l'ufficio Albo Artigiani effettuerà i controlli previsti presso altre amministrazioni (Agenzia Entrate, Inail, etc.) o avvalendosi dei Comuni se ritenuto necessario.

In caso di mancata corrispondenza della data dell'evento dichiarata con quella documentata, o accertata d'ufficio, verrà avviata la corrispondente procedura di modifica d'ufficio della data con quella di decorrenza accertata; in carenza verrà indicata la data di presentazione della comunica.

### **3.4 CANCELLAZIONE procedure a richiesta di parte**

Il legale rappresentante dell'impresa presenta la comunica di cancellazione entro 30 (trenta) giorni dal verificarsi dell'evento.

L'Albo Imprese Artigiane dispone la cancellazione dall'Albo delle imprese artigiane che hanno cessato l'attività o hanno perso in requisiti necessari ai fini dell'iscrizione previsti dalla L. 443/85 e dalla L.R.19/2021 come dichiarato dall'impresa.

La cancellazione dall'Albo ha effetto dalla data di cancellazione.

La struttura regionale competente in materia di artigianato al termine dell'istruttoria e dell'inserimento dati invia conferma di evasione al Registro Imprese e provvede:

ad inviare all'impresa la visura previdenziale aggiornata;

ad inviare il flusso eventi previdenziali all'Inps;

a trasmettere ai Comuni in cui hanno sede le imprese artigiane l'elenco delle cancellazioni.

### **3.5 CANCELLAZIONE procedure a richiesta di parte RETRODATATE**

Nel caso in cui pervenga una comunicazione di cancellazione con decorrenza antecedente il termine previsto di 30 (trenta) giorni l'Albo Imprese Artigiane competente, oltre alle verifiche previste, dovrà provvedere all'accertamento della veridicità della decorrenza dichiarata.

L'impresa dovrà allegare: dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà su modulistica predisposta da questa amministrazione e documentazione a comprova di quanto dichiarato. In caso di carenza della stessa l'Albo Imprese Artigiane effettuerà le opportune verifiche presso altre amministrazioni (Agenzia Entrate, Inail, etc.) o avvalendosi dei Comuni quando necessario.

Non saranno presi in considerazione documenti e richieste presentati presso altri enti "ora per allora" in quanto non sono considerati documentazione esaustiva.

In caso di mancata corrispondenza della data dell'evento dichiarata con quella documentata dall'impresa o verificata d'ufficio, verrà avviata la corrispondente procedura d'ufficio tenendo conto della data accertata.

In assenza di documentazione la data di cancellazione deve coincidere con quella di presentazione dell'istanza o in data non anteriore a 30 (trenta) giorni.

Qualora venga richiesta la retrodatazione di posizioni artigiane già cancellate dal Registro Imprese saranno accettate richieste di cancellazione con data anteriore dall'Albo Artigiani a condizione che siano debitamente documentate.

## **4. PROCEDURE D'UFFICIO**

L'art. 11 della L.R. 19/2021 prevede che la struttura regionale competente in materia di artigianato iscrive d'ufficio le imprese che, pur essendo tenute, non hanno presentato comunicata di iscrizione. L'Albo Imprese Artigiane in qualsiasi momento può attivare le procedure d'ufficio qualora venga a conoscenza direttamente, o su segnale di altri Enti e Amministrazioni, di eventi rilevanti ai fini della iscrizione, modifica o della cancellazione delle imprese artigiane.

L'Albo Artigiani comunica all'interessato l'avvio del procedimento d'ufficio invitandolo a presentare eventuali controdeduzioni entro il termine di 15 (quindici) giorni e conclude il procedimento entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle controdeduzioni.

Nel caso di iscrizione carente di requisiti iniziali di iscrizione l'Albo Artigiani effettua la cancellazione entro il termine di 90 (novanta) giorni dalla data di presentazione della

comunica di iscrizione, salva l'eventuale sospensione del termine, comunque non superiore a 30 (trenta) giorni, per motivate esigenze istruttorie

Il responsabile del procedimento dall'Albo Imprese Artigiane competente territorialmente predispose il documento istruttorio per l'adozione del provvedimento da parte del dirigente del Settore Industria Artigianato e Credito.

I provvedimenti d'ufficio di iscrizione, modificazione e cancellazione vengono inviati tramite la procedura Comunica Starweb alla Camera Unica delle Marche sottoscritti con la firma digitale del funzionario responsabile dell'Albo Imprese Artigiane.

La struttura regionale competente trasmette la decisione adottata all'Inps, all'eventuale Ente che ha effettuato la segnalazione e notifica la decisione all'impresa comunicando la possibilità di presentare ricorso in via amministrativa.

Le iscrizioni, modificazioni e cancellazione d'ufficio dall'Albo Regionale delle Imprese Artigiane hanno effetto dalla data del relativo evento.

Le segnalazioni di cancellazione d'ufficio di imprese artigiane adottate con provvedimento dal Giudice del Registro o dal Conservatore della Camera di Commercio unica della Marche, vengono acquisite al protocollo e determinano l'immediata cancellazione dall'Albo Artigiani con stessa decorrenza.

Il relativo flusso dei dati previdenziali viene trasmesso all'Inps.

Nel caso di cancellazione d'ufficio per decesso del titolare l'Albo Artigiani valorizzerà come data di cessazione quella dell'evento (decesso).

La cancellazione a seguito fallimento dell'impresa artigiana determina la cancellazione dall'Albo Artigiani dall'apertura della procedura; nel caso si accerti che i requisiti artigiani sono venuti meno in data anteriore alla cancellazione dal registro imprese verrà avviato il relativo procedimento d'ufficio come previsto dalla normativa.

La struttura regionale competente in materia di artigianato al termine dell'istruttoria e dell'inserimento dati invia conferma di evasione al Registro Imprese e provvede:

ad inviare all'impresa la visura previdenziale aggiornata;

ad inviare il flusso eventi previdenziali all'Inps;

a trasmettere ai Comuni in cui hanno sede le imprese artigiane l'elenco delle imprese oggetto di iscrizione/modificazione/cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane.

## **5 RICORSI**

L'art. 15 della L.R. 19/2021 prevede che contro i provvedimenti d'ufficio adottati dalla struttura regionale competente in materia di artigianato relativi all'iscrizione, modifica e cancellazione dall'Albo Regionale Imprese Artigiane è ammesso ricorso in via amministrativa innanzi alla Commissione Regionale per l'Artigianato entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica del provvedimento stesso.

Sono legittimati al ricorso anche le pubbliche amministrazioni e i terzi interessati che avendo riscontrato carenza dei requisiti previsti agli articoli 3, 4, 5, 6 e 7 della L.R. 19/2021 ne abbiano effettuato segnalazione.

Le decisioni della C.R.A. possono essere impugnate entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica della decisione davanti al tribunale competente per territorio.

Il ricorso ha effetto sospensivo contro i provvedimenti di cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane.

## **6 PARERI COMMISSIONE REGIONALE PER L'ARTIGIANATO**

Nello svolgimento delle attività amministrative relative all'iscrizione, modificazione e cancellazione dall'Albo Imprese Artigiane gli uffici territorialmente deputati si dovranno attenere ai pareri già espressi dalla Commissione Regionale per l'Artigianato e a quelli che saranno formulati a seguito delle richieste avanzate ai sensi dell'art. 14 c. 1 b) e c) della L.R. 19/2021.

## **7 PROCEDURE TELEMATICHE**

Per il coordinamento tra la legislazione regionale e quella prevista per il Registro Imprese della Camera Unica delle Marche in merito all'invio delle pratiche telematiche con la comunicazione Unica si fa rinvio a quanto stabilito nel Protocollo di Intesa sottoscritto, ai sensi dell'art. 2 del DPCM 6 maggio 2009, in data 15 giugno 2011 tra la Regione Marche ed il Ministro dello Sviluppo Economico.

In merito all'utilizzo degli applicativi informatici Infocamere da parte dell'Albo Imprese Artigiane si rimanda alla convenzione stipulata con la Camera Unica delle Marche.